

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEGLI ADULTI DI SACILE E DELL'ALTO
LIVENZA (UTE) APS**



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 12 dicembre 2022, in Sacile (PN), via G. Garibaldi, nr. 62, alle ore 16.30 sono presenti i soci dell'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro Università della Terza Età e degli Adulti di Sacile e dell'Alto Livenza, come da elenco soci intervenuti in proprio o per delega allegato al presente verbale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche e integrazioni statutarie necessarie al perfezionamento e alla conferma dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS);

La presidente incarica la segretaria Barbara Da Frè a svolgere le funzioni di segretario.

Ciò premesso, constatata la regolare presenza degli associati intervenuti, la presidente prende la parola e dichiara l'adunanza valida e idonea a deliberare sugli argomenti all'

ordine del giorno

La presidente informa i presenti che il giorno 25 ottobre 2022 l'associazione ha ricevuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, una richiesta di integrazione statutaria relativa ad alcune clausole non perfettamente conformi alle previsioni di cui al D.Lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore. In assenza di queste integrazioni lo statuto non potrebbe essere accettato diventando quindi causa ostativa all'iscrizione. Si è reso di conseguenza necessario convocare la presente assemblea per apporre allo statuto le integrazioni richieste.

Tutto ciò premesso, la presidente propone ai presenti le seguenti modifiche:

- 1) all'art. 3 comma 1 vengono aggiunte le seguenti parole: "solidaristiche", prima di utilità sociale, e quindi "in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi", dopo "lo svolgimento", e infine, in chiusura di periodo, viene aggiunta la frase "avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati";
- 2) all'art. 6, ultimo comma, viene eliminata la frase "ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte";
- 3) nell'art. 7 secondo comma vengono eliminate le parole "di maggiore età" dopo razza e religione; e viene inserita la seguente frase "associazioni di promozione sociale" e "a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale";
- 4) all'art. 8, primo comma, vengono eliminate le parole "di maggiore età"; in chiusura di comma, viene inserita la seguente frase "L'esercizio del diritto di voto, in caso di associati di minore età, è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi";
- 5) all'art. 11 la parola "deve" viene sostituita dalla parola "può";
- 6) all'art. 13 il termine temporale da rispettarsi tra la prima e la seconda convocazione assembleare viene modificato da un'ora a sei ore; dopo il primo comma, viene aggiunta la frase "L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei soci aventi diritto di voto, in proprio o per delega, pari al 50 per cento più uno in seconda convocazione e al 25 per cento più uno in terza convocazione"; questo quorum non è sufficiente per lo scioglimento dell'associazione, infatti viene eliminata la parola "scioglimento" e infine, in chiusura di articolo, viene inserita la frase "L'assemblea

straordinaria delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati"; di conseguenza, nel successivo art. 14 viene eliminata la parola "scioglimento";

7) all'art. 15, primo comma punto b), viene aggiunta la parola "e revocare"; secondo comma punto a), viene aggiunta la parola "trasformazione" e al punto b) viene aggiunta la parola "straordinarie";

8) all'art. 16 comma 1 viene aggiunta la frase "scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati".

Tutto ciò premesso, la presidente terminata l'esposizione delle proposte di modifica statutaria chiede il voto ai soci presenti i quali, in maniera unanime, approvano il nuovo statuto, con voto palese e per alzata di mano, delegando la presidente a compiere tutti gli adempimenti necessari alla registrazione del documento e all'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Alle ore 16.50, null'altro essendovi da deliberare, la presidente dichiara sciolta la presente assemblea dopo lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale, al quale viene allegato il nuovo statuto associativo.

Segretario Verbalizzante
Da Frè Barbara

Barbara Da Frè

Presidente UTE
Marta Roghi

Marta Roghi

atto registrato a Pordenone il 29/12/2022
al n° 3319 Mod. 3 con liquidati € ESEME
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: _____



M
IL FUNZIONARIO
Fabi S4177

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEGLI ADULTI DI SACILE E DELL'ALTO
LIVENZA (UTE) APS**

**SCRITTURA PRIVATA
STATUTO**

**Titolo I
Disposizioni generali**

allegato 1 all'atto reg. to a
Pordenone il 29/12/2022 al
n° 3319 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € 1

Art. 1 Denominazione – sede – durata

Addì 12 dicembre 2022, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell'assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto costitutivo dell'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata "Università della Terza Età e degli adulti di Sacile e dell'Alto Livenza" APS, ente del terzo settore, originariamente stipulato in Sacile (Pn) in data 30 ottobre 1995 con atto notarile del dr. Guido Bevilacqua, n. 1589 Rep. n. 1013 Fasc., registrato a Pordenone il 9 novembre 1995 al n. 3864/I, e successivamente modificato in Sacile (Pn) in data 24 novembre 2016 e registrato all'ufficio del registro presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 9 dicembre 2016, con n. di prot. 3762 mod. 3.

L'efficacia di tutte le norme facenti riferimento allo status di APS si intende condizionata alla piena entrata in vigore delle norme riferibili al D.Lgs 117/2017.

La sede sociale è in via Garibaldi n. 62 a Sacile. L'associazione potrà istituire uffici, sedi secondarie e sezioni staccate in altre città, in Italia e all'estero.

La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del Comune di Sacile e dei comuni limitrofi, con deliberazione assunta a maggioranza semplice dell'assemblea dei soci, senza necessità di modifica statutaria.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia di associazionismo di promozione sociale e di enti del terzo settore e dalle leggi della Regione Friuli Venezia Giulia. Eventuali proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate all'assemblea dal consiglio direttivo, dal presidente o da un numero di soci non inferiore a cinque.

Art. 3 Carattere associativo

L'associazione è organizzazione di promozione sociale culturale a carattere democratico estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione si fonda sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. L'associazione è ente del terzo settore.

Essa opera sul territorio nazionale, con costituzione anche di sedi distaccate e può affiliarsi alle associazioni nazionali delle Università della Terza Età. Le sedi distaccate, ai fini statuari, formano un tutt'uno con la sede.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione democratica degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 4 Finalità

Scopo dell'associazione è la promozione a favore degli associati e di terzi di iniziative di informazione e formazione, continuative e sistematiche, al fine di migliorare l'inserimento sociale e culturale delle persone adulte ed anziane, di soddisfare interessi culturali già presenti e di suscitare di nuovi, valorizzando la insostituibile creatività di ciascuno.

L'associazione persegue le proprie finalità civiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, in particolare elencate alle lettere:

- d) educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione si prefigge di perseguire i suoi scopi di interesse generale attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

- a) l'organizzazione di corsi, seminari, laboratori didattici, convegni di studio, ecc.;
- b) la realizzazione, stampa e diffusione di dispense, libri, quaderni, manifesti, disegni e quant'altro relativo ai corsi, ai seminari, ai laboratori didattici, ai convegni di studio, ecc.;
- c) visite guidate e viaggi di istruzione connessi con l'attività didattica, anche fuori regione, o all'estero;
- d) l'acquisto di libri, riviste, giornali e di attrezzature e materiali per uso didattico;
- e) ogni attività che si rivolga ad adulti ed anziani come persone cui offrire attività di animazione per aiutarli ad essere protagonisti consapevoli e partecipi nella gestione della propria persona e del territorio;
- f) attività di formazione progettando, curando e realizzando corsi specifici per conto proprio e per conto terzi, destinati a favorire lo sviluppo formativo e occupazionale dei cittadini;
- g) la riserva di parte dei corsi alla conoscenza o alla ricerca della realtà culturale, storica, sociale, economica e naturalistica della città di Sacile e della regione Friuli Venezia Giulia;
- h) la ricerca della collaborazione di enti, associazioni, gruppi culturali e ricreativi, che svolgono nel territorio attività anche parzialmente coincidenti con quelle proposte dall'associazione stessa, e con amministrazioni pubbliche, provinciali, regionali, nazionali e internazionali, con i quali ritenga utile stabilire rapporti.

L'associazione, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore, potrà altresì:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;
- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività di carattere economico e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, sia in forma volontaria sia in forma mutualistica, sia in forma diretta alla produzione e scambio di beni e servizi, comprendendo altresì la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto e con le vigenti leggi in materia.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione di promozione sociale è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio direttivo; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
 - d) da eventuali entrate per quote per servizi prestati con convenzioni, per i servizi elencati all'articolo 4 forniti agli associati o ad altri soggetti;
 - e) da integrazioni da parte delle associazioni promotrici, nonché da enti ed associazioni patrocinatori/trici, collaboratori/trici;
 - f) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premio;
 - h) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli associati.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

Le quote sociali devono essere versate, in un'unica soluzione, entro il mese di dicembre dell'anno sociale in corso, che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea. Il mancato versamento della quota sociale entro i termini stabiliti sospende il socio dall'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e da ogni altro diritto previsto nel presente statuto ad eccezione del diritto di partecipazione a tutte le forme e le iniziative di vita sociale. Con l'accettazione del presente statuto gli associati si impegnano al versamento periodico della quota associativa in maniera tempestiva e comunque in occasione della

prima partecipazione alle attività associative. Il socio che non adempie al pagamento della quota sociale entro l'anno sociale di riferimento manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute in misura intera per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della predetta quota per tutto l'anno sociale in corso. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Titolo III Associati

Art. 7 Ammissione

Il numero di soci è illimitato, con un minimo di sette persone fisiche.

All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti, senza distinzione di sesso, razza e religione, che si riconoscono negli obiettivi da essa perseguiti. Gli associati, per praticità operativa, possono essere denominati soci. Può diventare socio ordinario chiunque, persone fisiche, associazioni di promozione sociale e altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, purché si riconosca nel presente statuto e ne condivida gli scopi e gli ideali. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'associazione ed il rispetto della civile convivenza. Il numero dei soci non persone fisiche non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati persone fisiche.

L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio direttivo, previo esame della domanda presentata dal richiedente, entro sessanta giorni dalla data in cui questa è pervenuta, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. In caso di rigetto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Sull'ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare delibera in ultima istanza il Consiglio direttivo. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

I soci si dividono in fondatori, ordinari ed onorari:

- a) sono soci fondatori le persone intervenute all'atto costitutivo dell'associazione;
- b) sono soci ordinari quanti richiedano ed ottengano l'iscrizione per l'anno sociale in corso;
- c) possono essere soci onorari studiosi, esperti o altre persone che abbiano dato un qualificato contributo all'Università, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, su proposta dei soci od iniziativa del Consiglio stesso.

I soci fondatori ed onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale, hanno facoltà di partecipare alle Assemblee senza diritto di voto. Con volontario versamento della quota associativa acquisiscono i diritti dei soci ordinari.

Il Sindaco della città di Sacile o l'assessore da lui delegato sarà nominato socio onorario.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati

Tra gli associati vige una disciplina di uniformità ed uguaglianza nel rapporto e nelle modalità associative. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo

statuto. L'esercizio del diritto di voto, in caso di associati di minore età, è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Agli associati è richiesto anche lo svolgimento di attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero a favore dell'associazione. È istituito un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Gli associati si impegnano a svolgere tutte le attività concordate e decise dal consiglio direttivo in modo conforme agli scopi dell'associazione. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi associativi. In questo caso, tra l'associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I soci che dovessero svolgere prestazioni retribuite non possono essere iscritti nel registro dei volontari.

Art. 9 Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione, per le persone fisiche, ed estinzione, esclusione e recesso per gli enti.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta. Il mancato pagamento della quota sociale entro il termine dell'anno sociale configura la volontà del socio di recedere dall'associazione e legittima la delibera del Consiglio direttivo che ratifica l'estinzione del rapporto associativo.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari e alle deliberazioni del Consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, e, in ogni caso, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, può esser escluso dall'associazione con deliberazione motivata dal Consiglio direttivo.

Gli associati receduti e/o esclusi non hanno diritto alla restituzione delle quote versate né diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO V Organi dell'Associazione

Art. 10 Organi



Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Segretario/Tesoriere
5. il Collegio dei revisori dei conti;
6. il Collegio arbitrale;

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Art. 11 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto, nonché dai Soci fondatori ed onorari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o a fine mandato; in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

All'Assemblea ogni avente diritto al voto può presenziare personalmente o per delega; ogni avente diritto al voto può rappresentare al massimo tre deleghe.

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro 3 mesi dal termine dell'anno sociale.

L'Assemblea deve altresì essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 13 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei soci aventi diritto di voto, in proprio o per delega, pari al 50 per cento più uno in seconda convocazione e al 25 per cento più uno in terza convocazione.

L'assemblea straordinaria che delibera sugli argomenti inerenti le modifiche statutarie straordinarie e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, è validamente costituita con la presenza di tanti associati, in proprio o per delega, che rappresentino almeno la metà più uno del numero totale degli iscritti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti le persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e delle deleghe attribuite anche per la modifica dello Statuto.

Le delibere inerenti le modifiche statutarie straordinarie e quelle sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione richiedono una maggioranza qualificata di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno del numero totale degli iscritti.

Art. 15 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti, decidendo sulla destinazione o sulla copertura, rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo, esclusivamente fra gli associati, e i Revisori dei conti, che possono essere anche non associati;
- c) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti delle spese;
- d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza, anche su proposta del Consiglio direttivo;
- e) deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- in sede straordinaria

- a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione e su eventuali progetti di fusione, trasformazione o scissione dell'associazione
- b) deliberare sulle proposte di modifica straordinarie dello Statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione tranne che nei casi previsti dall'art. 1;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo, nonché su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea degli associati, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, nel numero di volta in volta dalla stessa stabilito.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti in base al numero di voti ricevuti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto di un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitare a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, comunicazione telefonica o posta elettronica.

Nel caso di rinnovo del Consiglio direttivo, nella prima seduta, convocata dal consigliere anziano, il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente e il Segretario/Tesoriere ed eventualmente provvede alla nomina del Direttore accademico di cui all'art. 20 del presente statuto.

Art. 17 Durata e funzioni

I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, all'occorrenza e per deliberare sulle funzioni essenziali da sottoporre all'Assemblea e per le ulteriori funzioni di cui al successivo comma 4, su convocazione del Presidente. Si riunisce altresì quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio direttivo:

- a) svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- b) approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Segretario/Tesoriere o dal Direttore ove eletto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, con le relazioni sull'attività svolta e sui programmi futuri;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- e) sottopone all'Assemblea dei soci proposte di modifica dello Statuto;
- f) delibera l'ammissione di nuovi soci;
- g) provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative;
- h) delibera sull'esclusione di soci;
- g) nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 3 (tre), i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Per le finalità di cui all'art. 4 primo comma ed in caso di particolari necessità l'associazione, con delibera del Consiglio direttivo, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 18 Il Presidente

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente con gli stessi poteri, su espresso incarico del Presidente stesso o, ove non possibile, su attivazione del Consiglio direttivo. In caso di dimissioni è sostituito, con gli stessi poteri, dal Vice-Presidente, in attesa del reintegro del Consiglio con il primo dei non eletti e della successiva elezione del Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 19 Il Segretario/Tesoriere

L'associazione ha un Segretario/Tesoriere nominato dal Consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
- e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari

dei beni dell'associazione e predisporre il bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio direttivo per l'approvazione;

f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio direttivo o dal Presidente;

g) è a capo del personale.

Art. 20 Il Direttore accademico

Qualora il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e utile ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, può nominare un Direttore accademico cui attribuire il coordinamento delle attività accademiche dell'associazione e anche di alcune delle proprie attività. Il Direttore accademico a sua volta può avvalersi della collaborazione di un dottore commercialista e di un consulente del lavoro per le attività a lui affidate.

Il Direttore ha la responsabilità accademica dell'associazione, cura il regolare andamento dei corsi ed in caso di urgenza, di concerto con il Presidente o consigliere dallo stesso delegato, può adottare i provvedimenti necessari per risolvere la criticità. Il Consiglio verrà successivamente convocato per la ratifica del provvedimento.

Nell'eventualità di nomina, il Direttore sarà scelto con delibera tra i candidati con comprovata esperienza e capacità nell'organizzazione di eventi e attività didattico-formativa, promozionale ed associativa; il possesso di un titolo di studio corrispondente al diploma di laurea rappresenta una condizione di merito. La nomina ha durata triennale, è rinnovabile e sarà formalizzata da una convenzione. La decadenza anticipata del Consiglio direttivo comporta l'interruzione dell'incarico.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo, al quale sottopone iniziative, programmi ed i nominativi dei docenti per l'approvazione.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti necessari senza la convocazione del Consiglio, con affidamenti di incarichi quotidiani, comprese eventuali consulenze scientifiche nei limiti delle disponibilità di spesa del bilancio preventivo.

Saranno definiti dal Consiglio direttivo i rapporti con il Segretario/Tesoriere, che mantiene i compiti suoi propri di cui all'art. 19.

Tra l'associazione e il Direttore accademico si stabilisce un rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

Il Direttore accademico potrà prestare la propria attività anche su base spontanea e volontaria e non retribuita, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero a favore dell'associazione.

Art. 21 Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. È composto da 3 (tre) membri, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge, del Codice Civile (art. 2403) e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un Presidente.

Il collegio dei revisori vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

In caso di superamento per due esercizi successivi dei limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, al collegio dei revisori si sostituisce l'organo di controllo, e almeno uno dei componenti dell'organo dovrà essere iscritto all'albo dei revisori legali dei conti. La modifica dei predetti limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non richiede modifica statutaria.

Il Collegio dei revisori dei conti agisce di propria iniziativa, su richiesta del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario/Tesoriere, di uno o più consiglieri, oppure su richiesta scritta e firmata anche di un solo Socio.

I membri del Collegio dei revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Art. 22 Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile, ma motivata, di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, di cui due nominati da ciascuna delle parti in lite e il terzo dal Consiglio direttivo, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Prevvia delibera assembleare, il Collegio può essere individuato come "altro organo", ai sensi dell'art. 7 terzo comma, chiamato a decidere sulle mancate ammissioni di aspiranti soci deliberate dal Consiglio direttivo.

Titolo V Il bilancio

Art. 23 Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Segretario/Tesoriere in collaborazione con il Direttore accademico, ove nominato, ed approvati dal Consiglio direttivo per essere depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli, a disposizione del Collegio dei revisori dei conti. Ciascuno dei soci può prendere visione dei bilanci prima dell'Assemblea.

Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea mediante alzata di mano.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 24 Libri sociali

I libri sociali dell'associazione sono:

- il libro verbali Assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- il libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- il libro dei verbali del Consiglio direttivo;
- il libro dei verbali dell'organo di controllo, se istituito.

I libri e le scritture sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei verbali delle Assemblee, potendo chiedere e ottenerne estratti. Il registro degli associati potrà essere consultato nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

Il libro dei verbali del Consiglio direttivo potrà essere consultato dietro apposita richiesta motivata presentata al Consiglio direttivo, il quale comunque si esprimerà sulla richiesta in ultima istanza, pur nel rispetto del diritto di esame previsto dalle attuali normative.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 25 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborare a cura del Consiglio direttivo.

Art. 26 Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore aventi la medesima finalità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge. In mancanza di delibera, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 27 Disposizioni generali e finali

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile, le relative disposizioni di attuazione e la vigente legislazione in materia di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sulle APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che dovranno essere emanati.

Nella denominazione dell'associazione, negli atti nelle comunicazioni e nella corrispondenza verrà inserita l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo ETS.

Approvato dall'assemblea dei soci in data 12 dicembre 2022

Il Segretario/Tesoriere
Alberto Quintavalle



Il Presidente
Marta Roghi



Handwritten signatures of the board members, including Marta Roghi and Marie Bellier.

